



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

AREA PRIMA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1504 DEL 18-03-2025

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) -
AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 387/2003 E SS.MM.II.
PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN PALO EOLICO DELLA POTENZA
NOMINALE DI 997 KW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN DA UBICARE
NEL COMUNE DI TUFARA IN LOCALITÀ "CASE DI RENZO". PROPONENTE: SICOP SRL**

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARCO D'ELIA

Campobasso, 18-03-2025

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 recante "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm. e ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n° 128 Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recante "Norme in materia ambientale", a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009 n° 69;

VISTO il Decreto Legislativo n° 28 del 23 marzo 2011 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n° 387 del 29 dicembre 2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e in particolare l'art. 12 "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"

VISTE:

- la Legge Regionale n.22 del 7 agosto 2009 recante "Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 621 del 4 agosto 2011, con la quale sono state approvate le "Linee Guida Regionali per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n°387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise";
- la Legge Regionale n. 23 del 16 dicembre 2014 recante "Misure urgenti in materia di energie rinnovabili";
- la Legge Regionale n. 4 del 4 maggio 2016, art. 26, recante "Modifica alla Legge Regionale 16 dicembre 2014, n. 23";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017 recante "Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise - Approvazione";
- la D.G.R. n. 58 del 26/02/2019 recante "Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oneri istruttori. Revisione D.G.R. n. 621/2011";

PEMESSO che:

- la Società SICOP srl (nel prosieguo Società) con sede legale in Vinchiatturo (CB), C.da "Piana" Zona Industriale (P.Iva 00960660702), con nota assunta al prot. Regionale n. 111723/2020 del 13-07-2020, ha proposto alla Regione Molise - Servizio Programmazione Politiche Energetiche (nel prosieguo Servizio) istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.387/2003, in variante a quanto già depositato in data 13/12/2018, per l'installazione e l'esercizio di un palo eolico nel Comune di Tufara (CB) Località "Case di Renzo" della potenza nominale di 997 kW e relative opere di connessione alla RTN;
- il progetto proposto è stato sottoposto a Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e a seguito dell'adozione della Determina Dirigenziale n. 1061 del 24/02/2022 è stato assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale prevedendo l'attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis) del D.Lgs. n. 152/2006;
- avverso il provvedimento di Assoggettabilità a V.I.A. la Società ha proposto ricorso giurisdizionale amministrativo presso il TAR Molise che con sentenza n.344/2024 del 18/11/2024 è stato respinto per le motivazioni in esso contenute;
- in data 11/08/2022 la Società ha trasmesso al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Regione Molise la documentazione indicata al comma 1) dell'art. 23 del D.Lgs. n.152/2006 per l'attivazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- a seguito di successivi perfezionamenti documentali e all'esito della conferenza di servizi in modalità asincrona del 21/11/2024, convocata dal Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali nell'Ambito del procedimento PAUR, è stata adottata la Determina Dirigenziale n. 286 del 28/01/2025 recante il giudizio favorevole di compatibilità Ambientale con prescrizioni;

PRESO ATTO della documentazione depositata agli atti in data prot. n.111723 del 13/07/2020 e successive integrazioni, nonché la documentazione pubblicata nella sezione WEB della Regione Molise dedicata al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;

CONSIDERATO che il progetto proposto consiste:

- nell'installazione di una turbina eolica di altezza al mozzo di 115 m e diametro del rotore di 80 m, per un'altezza massima dell'aerogeneratore di 155 m, la cui potenza nominale è di 997 kW;
- nella realizzazione di una piazzola per l'alloggiamento della platea di fondazione della torre di dimensioni in pianta pari a 85 m x 82 m, comprensiva della via di accesso e dell'adeguamento delle strade di accesso all'area;
- nella realizzazione nel sistema di trasporto dell'energia prodotto alla RTN come da soluzione di connessione avente codice ENEL di rintracciabilità 158134735 e relativa cabina di consegna in corrispondenza dell'area individuata al foglio di mappa n. 13 p.lle 327 – 329 del comune di Tufara;

EVIDENZIATO che l'area di progetto è inquadrabile al N.C.T del Comune di Tufara, località "Case di Renzo", come di seguito descritto:

- Aerogeneratore: foglio di mappa n. 12 p.la 9, ricadente in zona "E - Agricola" del vigente programma di fabbricazione comunale;
- Cabina ENEL e cavidotto di collegamento alla RTN: foglio di mappa n. 13 p.lle nn. 327 e 329 ricadenti in zona "E - Agricola" del vigente programma di fabbricazione comunale;
- Strada di accesso alla piazzola e cavidotto di collegamento alla RTN: foglio di mappa n. 12 p.lle n. 9, 119, 198 e 200 ricadenti in zona "E - Agricola" del vigente programma di fabbricazione comunale;

RICHIAMATO il verbale della conferenza di servizi del 21/11/2024 (prot. Regionale n. 161120 del 22/11/2024), relativo al procedimento PAUR, nel quale, la Dr.ssa Dina Verrecchia, Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha dato atto:

- dell'acquisizione della istruttoria dell'ARPA Molise, sostanzialmente favorevole, e del parere favorevole del comune di Tufara (nota prot. 5620 del 20.11.2024);
- del fatto che il rappresentante del MIC-SABAP-Molise si riservava di inoltrare il parere di competenza in tempi brevi;
- concludendo, che il competente ufficio regionale avrebbe rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale e, successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, il provvedimento di PAUR;

RILEVATO che in data 28/01/2025 è stata adottata la Determinazione Dirigenziale n. 286 del 28/01/2025 avente ad oggetto il giudizio di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni;

RICHIAMATA la nota del Servizio prot. n. 148417 del 25/10/2024 con la quale, nell'ambito della convocazione della conferenza di servizi asincrona del 21/11/2024, sono stati richiesti i contratti di titolarità delle aree, atteso che non è stata fatta richiesta di vincolo preordinato all'esproprio da parte della Società in fase di presentazione di istanza di AU ed è stato richiesto di dare evidenza della soluzione di connessione alla RTN da parte di E-Distribuzione;

PRESO ATTO della nota assunta al prot. regionale n. 153765 del 7/11/2024 con cui la Società ha dato evidenza della validità della soluzione di connessione avente codice di rintracciabilità 158134735 e della disponibilità delle aree su cui installare l'aerogeneratore, il cavidotto di collegamento, la viabilità di accesso al sito e dell'area di ubicazione della cabina ENEL mediante la trasmissione dei contratti preliminari di compravendita sottoscritti con i proprietari delle aree;

CONSIDERATO

che, ai fini del rilascio della presente autorizzazione unica, non occorre la convocazione di una nuova conferenza di servizi essendo stati già acquisiti i pareri per i quali è necessario l'assenso espresso, già acquisito l'assenso di tutti i soggetti regolarmente convocati che, non essendo intervenuti, non hanno comunicato il loro dissenso alla realizzazione dell'intervento oggetto della procedura PAUR, che i soggetti invitati alla CdS del 21/11/2024 con nota di convocazione prot. n. 146465/2024 sono gli stessi che avrebbero dovuto esprimersi nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003;

RICHIAMATI i pareri, atti di assenso, provvedimenti e nulla osta di seguito elencati:

- Parere favorevole del comune di Tufara prot. n. 5620 del 20/11/2024 (prot. regionale n. 160539 del 21/11/2024);
- Nulla Osta Militare - Ministero della Difesa - parere n. 14576 del 18/11/2024 del Comando Militare Esercito "Abruzzo e Molise" - Ufficio Affari Territoriali e Presidiari Molise;
- Determina Dirigenziale del Direttore del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali n. 286 del 28/01/2025 recante giudizio positivo di compatibilità ambientale comprensivo della Valutazione di Incidenza Ambientale;

VISTO il parere negativo del Ministero della Cultura - SABAP Molise, prot.n. 12486 del 22.11.2024, dal quale, testualmente, si rileva che:

- il territorio comunale di Tufara non è ricompreso in alcuno dei P.T.P.A.A.V. redatti dalla Regione Molise, né sottoposto a specifica tutela paesaggistica con provvedimenti emessi da parte del MiBACT, tuttavia in detto territorio sono presenti vaste aree sottoposte a tutela paesaggistica ex lege ai sensi dell'art.142 del D.lgs.42/2004, oltre che ad aree con rinvenimenti archeologici e al percorso vallivo del Tratturo Lucera Castel di Sangro, sottoposto a tutela con DM15/06/1976;
- per quanto riguarda l'individuazione delle aree idonee di cui all'art.20 del D.Lgs.199/2024, si segnala che **l'impianto in esame non ricade tra le aree idonee in quanto lo stesso risulta essere dislocato all'interno della fascia di rispetto di 3km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs.42/2004** tra i quali il Castello di Gambatesa, il Castello di Tufara, le due croci votive e viarie in loc. Colle Sant'Agnà a Tufara e Loc. Crocelle a Tufara sottoposte a tutela con il citato DDR 28/2014;
- In conclusione, ... che
 - il territorio sotteso dal crinale tra Gambatesa e Tufara è costituito da estesi e storici sistemi boscati lungo la strada Comunale Bosco e strada Comunale per Benevento;
 - l'alterazione della percezione del paesaggio tutelato è causata dall'interferenza visiva determinata dall'impianto eolico sia rispetto ai i sistemi boscati che ai sistemi delle croci votive e viarie;
 - tale alterazione, inoltre, è dovuta anche all'effetto cumulo che si genera con gli impianti già presenti, soprattutto se si considerano le visuali che si aprono dai castelli di Tufara e Gambatesa e che vedono sovrapporsi ai suddetti sistemi boscati sia il nuovo impianto che quello già esistente in loc. Crocelle, oltre all'effetto cumulo potenziale con gli altri impianti in corso di VIA nazionale dislocati lungo il medesimo crinale;
 - tale interferenza una volta realizzato l'impianto eolico, comporterebbe la definitiva cancellazione del valore identitario che il suddetto territorio di alta collina ancora oggi riesce ad esprimere soprattutto in rapporto ai principali storici punti di osservazione del paesaggio;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 7) dell'art. 14 ter) della L. n. 241/1990, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

RILEVATO che il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale costituisce condizione necessaria all'esito favorevole del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e che all'interno dello stesso, il parere negativo espresso dalla MIC – SABAP- MOLISE è stato considerato non vincolante e pertanto superato dall'autorità procedente recependo la prescrizione ivi riportata in merito alla necessaria sottoposizione dell'intervento alla procedura di cui ai commi 7-10, art. 1, Allegato I.8, del D. Lgs. 36/2023”;

CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica il parere espresso dal MIC-SABAP-MOL n.12486 del 22/11/2024 non è variato rispetto a quello acquisito nel provvedimento di compatibilità ambientale e che si recepiscono integralmente le motivazioni per cui alla luce della considerazione che lo stesso non è vincolante ai fini del procedimento, in quanto l'area di impianto non è ricompresa in alcuno dei P.T.P.A.A.V. redatti dalla Regione Molise, né sottoposta a specifica tutela paesaggistica con provvedimenti emessi da parte del MiBACT, il parere non vincolante è stato superato;

RILEVATA la posizione unica regionale favorevole alla realizzazione dell'intervento formatasi in considerazione di:

- giudizio favorevole di compatibilità ambientale comprensiva della Valutazione di incidenza Ambientale redatta ai sensi della DGR n. 304/2021, espresso del Servizio Tutela e Valutazione Ambientale con Determina Dirigenziale n. 286 del 28/01/2025;
- del parere favorevole del Servizio Programmazione Politiche Energetiche derivante dalla compatibilità con:
 1. i criteri di localizzazione adottati per l'ubicazione dell'aerogeneratore con le indicazioni di cui al punto 16 delle Linee Guida allegate alla DGR n.621/2011;
 2. la Legge Regionale n. 22/2009;
 3. la legge Regionale n. 23/2014, in osservanza della quale il progetto è stato sottoposto a Valutazione di incidenza ambientale per la prossimità con l'area ZSC “Toppo Fornelli”;
 4. la Pianificazione Paesaggistica Regionale ai sensi della L.R. n. 24/2009, atteso che il Piano Paesistico Regionale di Area Vasta non interessa il Territorio Comunale di Tufara, e lo stesso non è sottoposto a specifica tutela paesaggistica con provvedimenti emessi da parte del MiBACT;

CONSIDERATO che per l'impianto in esame non ricorrono i presupposti per l'applicazione della DGR n. 187 del 22/06/2022 recante “*Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010"*, in quanto la stessa si applica a tutte le istanze presentate dal giorno successivo alla sua approvazione (ai sensi del § 2 dello stesso deliberato) e pertanto non essendoci un impedimento aprioristico alla realizzazione di detto impianto, la sua approvazione richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle

incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

PRESO ATTO del parere dei pareri favorevoli pervenuti e del parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise n. 12486/2024, nonché delle risultanze della citata D.D. n.286/2025, si relazione quanto segue:

In merito al parere espresso dal MIC, si richiamano:

- la Circolare n. 19/2022 della Direzione Generale Archeologia, belle Arti e Paesaggio del MIC relativa alle procedure di VIA statale dove si chiarisce che la valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto deve essere resa in sede di valutazione di impatto ambientale;
- il D.L. n. 77/2021 per le modifiche apportate all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003: *"Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della Cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante"*;
- il sopracitato art. 12 così come modificato dal D.L. n. 13 del 24/02/2023 (convertito con L. 21/04/2023, n. 41): *"Il ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006"*;

In sede di procedura di V.I.A. il Servizio competente ha acquisito i pareri dei soggetti deputati alla tutela dell'ambiente e del paesaggio: la Soprintendenza ha espresso il suo parere negativo mentre l'ARPA Molise, nell'istruttoria tecnica, ha concluso rilevando l'assenza di impatti negativi derivanti dalla realizzazione dell'intervento; il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale ne ha disposto la compatibilità ambientale con provvedimento espresso.

Le risultanze della Determina Dirigenziale del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali n. 286/2025, sulla base dell'istruttoria effettuata da ARPA Molise, portano ad affermare l'inesistenza di impatti dell'opera sull'ambiente circostante e ad escludere che l'impianto in questione possa produrre alcun effetto cumulo rispetto ai due aerogeneratori installati nelle vicinanze e rispetto a quelli in valutazione presso il MASE delle ditte EN.IT SRL e RWE Renewables Italia Srl (istanze successive alla richiesta di autorizzazione unica della SICOP srl).

Alla luce dei pareri sopraelencati, si è ritenuto fosse necessario procedere a un bilanciamento tra l'interesse alla conservazione del paesaggio di riferimento e l'interesse (di rilievo strategico, specie alla luce dell'attuale scenario internazionale) all'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, tenendo conto, a tal fine, degli obiettivi riconosciuti dalla Regione Molise con i propri atti amministrativi nonché di quelli sostenuti dal Governo centrale attraverso il PNRR;

RILEVATO che nel bilanciamento degli interessi, l'espressione del parere da parte del MIC in relazione alla tutela di beni paesaggistici e archeologici rilevati, su cui l'intervento non incide direttamente e che già di per se sono tutelati dalla specifica normativa di settore, appare irragionevole in quanto equivale ad assentire esclusivamente l'alternativa zero, ossia non realizzare l'impianto, in considerazione anche del fatto che tale opzione non è stata presa in considerazione nella procedura di VIA che ha sancito la compatibilità ambientale dell'intervento;

RILEVATO che la tutela dell'interesse archeologico in caso di superamento del dissenso espresso può essere garantita con la sottoposizione dell'intervento alla procedura di cui ai commi 7-10, art. 1, Allegato I.8, del D. Lgs. 36/2023;

CONSIDERATI gli obiettivi assegnati alla Regione Molise per il conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da raggiungere al 2030 così, indicati all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21/06/2024;

RITENUTO di doversi esprimere in merito all'istanza inoltrata dalla Società e, dunque, sul rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, al fine di consentire al Servizio Tutela e Valutazione Ambientale della Regione Molise di adottare la determinazione motivata di conclusione del procedimento di PAUR ai sensi dell'art. 14 ter) c. 7 della L. n. 241/1990;

CONSIDERATO che ai fini della normativa antimafia la società ha trasmesso la relativa autocertificazione ai sensi degli artt. 88 c. 4 bis e 89 del D.Lgs. n. 159/2011, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

VERIFICATO che gli oneri istruttori sono stati regolarmente versati dalla Società in fase di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica, secondo le modalità di cui alla D.G.R. n.58 del 26/02/2019;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni”, come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con la D.G.R. n. 306/2023”;
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

ATTESO che, nei confronti del sottoscritto Direttore del Servizio Programmazione Politiche Energetiche della non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

ACCERTATA la coerenza dell’intervento proposto con quanto previsto da normativa regionale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1. di prendere atto - *sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni preposte (considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni) e considerato il bilanciamento degli interessi in gioco* – degli esiti delle valutazioni ambientali e della conferenza di servizi e, per l’effetto, **autorizzare** la Società SICOP srl, con sede legale in Vinchiatturo (CB), C.da “Piana” - Zona Industriale (P.Iva 00960660702), alla costruzione e l’esercizio di un palo eolico, ubicato nel Comune di Tufara (CB) in località “Case di Renzo”, della potenza nominale di 997 kW e relative opere di connessione alla RTN così distinte:

- Aerogeneratore: foglio di mappa n. 12 p.lla 9, ricadente in zona “E - Agricola” del vigente programma di fabbricazione comunale;
- Cabina ENEL e cavidotto di collegamento alla RTN: foglio di mappa n. 13 p.lle nn. 327 e 329 ricadenti in zona “E - Agricola” del vigente programma di fabbricazione comunale;
- Strada di accesso alla piazzola e cavidotto di collegamento alla RTN: foglio di mappa n. 12 p.lle n. 9, 119, 198 e 200 ricadenti in zona “E - Agricola” del vigente programma di fabbricazione comunale;

2. di subordinare l’efficacia della presente autorizzazione al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.;

3. di subordinare l’efficacia della presente autorizzazione alla presentazione della denuncia dei lavori, prima dell’avvio degli stessi, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 6 giugno 1996, n. 20 e art. 93 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

4. di subordinare, altresì, la validità dell’autorizzazione, alla stipula di idonea polizza fidejussoria, così come disposto alla lettera i) del punto 13 dell’allegato I alle Linee Guida Regionali approvate con DGR n.621/2011, da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche, prima dell’inizio lavori;

5. di approvare il progetto definitivo dell’impianto, acquisito al prot. regionale n. 111723 del 13/07/2020 e perfezionato con successive integrazioni prot.n. 135413 del 23/08/2023, il cui layout di impianto è rappresentato nell’allegato 1 al presente provvedimento;

6. di dichiarare ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, che le opere da realizzare, ai sensi della presente autorizzazione, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

7. di sottoporre l’intervento alla procedura di cui ai commi 7-10, art. 1, Allegato I.8, del D. Lgs. 36/2023, così come indicato nel parere MIC-SABAP-MOL n.12486 del 22/11/2024;

8. di dare atto dei seguenti obblighi in capo alla Società, pena la decadenza dell’autorizzazione:

- obbligo della comunicazione di inizio lavori da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche entro tre anni (art. 7-bis, comma 1, legge n. 91/2022) dalla data di notifica del presente atto;
- obbligo della comunicazione di fine lavori entro tre anni dall’inizio lavori (tale comunicazione dovrà attestare la conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato e l’osservanza delle prescrizioni imposte);
- obbligo di trasmissione annuale di una relazione attestante i dati di producibilità e di funzionamento dell’impianto;

9. di dare atto, altresì, che una copia autenticata del presente atto, con allegati gli elaborati di progetto approvati e conformi a quelli depositati presso questo Servizio, dovrà essere tenuta in cantiere dalla Società ai fini dei controlli da parte di tutte le amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi pubblici e coinvolti nella realizzazione dell'impianto;

10. di rilasciare eventuali proroghe, relativamente ai termini di inizio e fine lavori, su espressa richiesta della Società e solo se adeguatamente motivata;

11. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai fini della conclusione della procedura di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.;

12. di notificare il presente provvedimento alla Società, al Comune di Tufara e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise, nonché all'Ufficio BURM per la pubblicazione integrale;

13. di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione previsti nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

14. di non assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise ai sensi delle D.G.R. n. 187/2023 e D.G.R. n. 306/2023;

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE
GASPARE TOCCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82